Conto corrente con la posta

Anno 88° — Numero 228

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Sabato, 4 ottobre 1947 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1500 - Semestrale L. 900 - Trimestrale L. 500 (*oltre L. 12 per tassa di bollo*)
Un fascicolo L. 10
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2400 (*oltre L. 16 per tassa di bollo*)
Semestrale L. 1500 (*oltre L. 12 per tassa di bollo*)
Un fascicolo: prezzi vari.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 (*oltre L. 12 per tassa di bollo*)
Un fascicolo L. 10
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 228 DEL 4 OTTOBRE 1947:

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 19 settembre 1947, n. 1001.

Autorizzazione al Ministro per il tesoro a stipulare i patti e le condizioni relative alla contrazione di un prestito all'estero per l'acquisto di macchinari e materie prime.

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 25 luglio 1947, n. 993.

Concessione di indennità di infortunio al personale del Ministero dei lavori pubblici addetto ai lavori di dragaggio.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Al personale impiegatizio e salariato dipendente dal Ministero dei lavori pubblici addetto alle operazioni di dragaggio di porti marittimi, in caso di infortunio causato da scoppi di ordigni esplosivi in dipendenza delle operazioni stesse, è corrisposta, in aggiunta alle prestazioni previste dalle disposizioni di legge sulla assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro:

a) un'indennità di L. 125.000 qualora dall'infortunio sia derivata inabilità permanente e totale al lavoro

b) una somma proporzionale a quella prevista dalla precedente lettera *a*), in caso di infortunio da cui sia derivata inabilità permanente parziale.

Per la misura delle indennità nel caso di cui alla lettera *b*) si applicano i criteri delle disposizioni sulla assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro.

In caso di infortunio mortale è corrisposta agli eredi legittimi del dipendente una indennità di L. 100.000.

Resta ferma la concessione al personale infortunato, o alla famiglia, della pensione privilegiata, nei casi in cui sia dovuta a norma delle disposizioni vigenti.

Al personale non avente diritto a pensione, o alla famiglia, in caso di infortunio mortale o di infortunio da cui derivi inabilità permanente totale, o inabilità permanente parziale superiore al 10 %, oltre alle indennità di cui sopra, sono raddoppiate le normali indennità spettanti in base alle disposizioni di legge sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro.

Le indennità di cui al presente decreto sono a carico dello Stato.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha effetto dal 1° gennaio 1947.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 25 luglio 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — TUPINI — DEL VECCHIO — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 settembre 1947
Atti del Governo, registro n. 12, foglio n. 170. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 4 agosto 1947, n. 994.

Modificazione dell'art. 20 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, già modificato con l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 436, riguardante la composizione degli organi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 13 maggio 1947, n. 436, concernente modifiche alle norme che regolano la composizione degli organi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro e con quello per la grazia e giustizia:

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Articolo unico.

All'art. 20 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, modificato con l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, numero 436, sono soppresse le parole « che debbono essere sottoposti all'approvazione del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per le finanze e il tesoro ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 4 agosto 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — FANFANI — DEL VECCHIO — GRASSI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 settembre 1947
Atti del Governo, registro n. 12, foglio n. 172. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 agosto 1947, n. 995.

Ricostituzione del comune di Cerro Veronese (Verona).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 15 marzo 1928, n. 673;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il comune di Cerro Veronese, aggregato a quello di Grezzana con regio decreto 15 marzo 1928, n. 673, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Il Prefetto di Verona, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni suddetti.

Art. 2.

L'organico del ricostituito comune di Cerro Veronese ed il nuovo organico del comune di Grezzana, saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere rispettivamente superiori a quelli organicamente assegnati ai Comuni suddetti anteriormente alla loro fusione.

Al personale già in servizio presso il comune di Grezzana, che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 20 agosto 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 settembre 1947
Atti del Governo, registro n. 12, foglio n. 176. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 agosto 1947, n. 996.

Abrogazione degli articoli 6, 7 e 10 del regio decreto-legge 14 novembre 1935, n. 1935, convertito nella legge 26 marzo 1936, n. 689, concernente la disciplina del commercio dell'oro.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 14 novembre 1935, n. 1935, convertito nella legge 26 marzo 1936, n. 689, concernente la disciplina del commercio dell'oro;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1946, n. 343, concernente la revoca delle disposizioni contenute nel regio decreto-legge 3 settembre 1941, n. 882, e nel regio decreto 7 ottobre 1941, n. 1330, relativi al divieto di alienazione di platino, oro, argento, perle e pietre preziose;
Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per l'industria e commercio;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Articolo unico.

Gli articoli 6, 7 e 10 del regio decreto-legge 14 novembre 1935, n. 1935, convertito nella legge 26 marzo 1936, n. 689, sono abrogati.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 20 agosto 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — DEL VECCHIO — GRASSI — TOGNI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 settembre 1947
Atti del Governo, registro n. 12, foglio n. 178. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 agosto 1947, n. 997.

Ricostituzione del comune di Soiano del Lago (Brescia).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 26 febbraio 1928, n. 474;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il comune di Soiano del Lago, aggregato a quello di Padenghe con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 474, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Il Prefetto di Brescia, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni suddetti.

Art. 2.

L'organico del ricostituito comune di Soiano del Lago ed il nuovo organico del comune di Padenghe, saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere rispettivamente superiori a quelli organicamente assegnati ai Comuni suindicati anteriormente alla loro fusione.

Al personale già in servizio presso il comune di Padenghe, che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 20 agosto 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 settembre 1947
Atti del Governo, registro n. 12, foglio n. 177. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 agosto 1947, n. 998.

Ricostituzione del comune di Nughedu Santa Vittoria (Cagliari).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 24 novembre 1927, n. 2274;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il comune di Nughedu Santa Vittoria, aggregato a quello di Sorradile con regio decreto 24 novembre 1927, n. 2274, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Il Prefetto di Cagliari, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni suddetti.

Art. 2.

L'organico del ricostituito comune di Nughedu Santa Vittoria ed il nuovo organico del comune di Sorradile, saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni suindicati anteriormente alla loro fusione.

Al personale già in servizio presso il comune di Sorradile, che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 20 agosto 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1947
Atti del Governo, registro n. 12, foglio n. 158. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 12 settembre 1947, n. 999.

Concessione all'Ente autonomo « Esposizione nazionale quadriennale d'arte di Roma » di un contributo, da parte dello Stato, di L. 10.000.000 per l'esercizio finanziario 1947-1948.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 1° luglio 1937, n. 2023, riguardante l'istituzione dell'Ente autonomo « Esposizione nazionale quadriennale d'arte di Roma »;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la pubblica istruzione;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

E' concesso all'Ente autonomo « Esposizione nazionale quadriennale d'arte di Roma » un contributo da parte dello Stato di L. 10.000.000, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1947-48.

Art. 2.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 settembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — DEL VECCHIO — GONELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 settembre 1947
Atti del Governo, registro n. 12, foglio n. 185. — VENTURA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 10 luglio 1947, n. 1000.

Autorizzazione all'Università di Modena ad accettare un legato.

N. 1000. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 10 luglio 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Università di Modena viene autorizzata ad accettare il legato della somma di L. 100.000 nominali, in titoli di Stato 5 %, disposto in suo favore dal prof. dott. Carlo Mariani, per l'istituzione di un premio, da intitolarsi al proprio nome e da conferirsi, ogni biennio, al miglior lavoro sulla eziologia o cura del cancro, presentato da medici di cittadinanza italiana, a giudizio della Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Modena.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 10 luglio 1947.

Cessazione dall'incarico del commissario straordinario della Stazione sperimentale di batteriologia agraria di Crema e ricostituzione dell'amministrazione della Stazione stessa.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto luogotenenziale 15 luglio 1917, numero 1226, relativo alla erezione in ente morale della Stazione sperimentale di batteriologia agraria di Crema;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 1518, con il quale il prof. Amedeo Consolini veniva nominato commissario straordinario della predetta Stazione;

Considerata l'opportunità di addivenire alla ricostituzione dell'amministrazione ordinaria della Stazione stessa;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste;

Decreta.

Il prof. Amedeo Consolini cessa dall'incarico di commissario straordinario della Stazione sperimentale di batteriologia agraria di Crema, di cui viene ricostituita l'amministrazione ordinaria ai sensi dell'art. 6 dello statuto annesso al decreto luogotenenziale 15 luglio 1917, n. 1226.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e andrà in vigore dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 10 luglio 1947

DE NICOLA

SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 agosto 1947
Registro Agricoltura e foreste n. 16, foglio n. 225.

(4152)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1947.

Variazioni allo stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio finanziario 1946-47.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 10 del regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1277, convertito, con modificazioni, nella legge 3 marzo 1932, n. 269, contenente le norme intese a regolare la gestione amministrativa e contabile degli Uffici del lavoro portuale e dei fondi relativi;

Visto il decreto interministeriale 30 settembre 1946, con il quale fu approvato lo stato di previsione dell'entrata e delle spese del bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio finanziario 1946-47;

Visto il decreto interministeriale 25 febbraio 1947, con il quale vennero approvate variazioni allo stato di previsione anzidetto;

Considerata la necessità di apportare altre variazioni al bilancio stesso;

Decreta:

E' approvata l'annessa tabella, con la quale sono apportate alcune variazioni allo stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio 1946-47.

Roma, addì 30 giugno 1947

Il Ministro per la marina mercantile
CAPPA

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

Tabella delle variazioni allo stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio finanziario 1946-47.

ENTRATA

In aumento:

Cap. n. 4-*bis.* — Prelevamento dal fondo di riserva di cui all'art. 4 del regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1277	L.	1.290.157,88

SPESA

In aumento:

Cap. n. 1. — Retribuzioni ed assegni al personale, ecc.	L.	190.157,88
Cap. n. 11-*bis.* — Fondo indennità licenziamento impiegati	»	1.100.000 —
Totale aumenti	L.	1.290.157,88

Roma, addì 30 giugno 1947

Il Ministro per la marina mercantile
CAPPA

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

(4186)

DECRETO MINISTERIALE 25 agosto 1947.

Applicazione delle norme sugli assegni familiari dovuti ai dipendenti dei Consorzi di bonifica.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL TESORO
E PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 6 agosto 1940, n. 1278, per la istituzione di una Cassa unica per gli assegni familiari ai lavoratori;

Visto l'art. 1, 3° comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 1946, n. 479, contenente disposizioni concernenti gli assegni familiari;

Ritenuta la opportunità di disporre per i lavoratori dipendenti dai Consorzi di bonifica l'applicazione degli assegni familiari e dei relativi contributi previsti dalla tabella A-1 allegata al decreto legislativo 16 settembre 1946, n. 479, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Con effetto dall'inizio del periodo di paga successivo alla data di pubblicazione del presente decreto, i Consorzi di bonifica sono tenuti ad applicare le norme sugli assegni familiari nei confronti dei lavoratori dipendenti con le modalità previste dalla tabella A-1, allegata al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 1946, n. 479, e successive modificazioni.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 agosto 1947

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
FANFANI

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
SEGNI

(4046)

DECRETO MINISTERIALE 1° settembre 1947.

Tariffe per il deposito e la stagionatura dei formaggi presso la Società anonima Magazzini generali della provincia di Modena.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158, nonchè il regolamento per la sua esecuzione, approvato col regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126;

Visto il decreto Ministeriale 30 giugno 1947, che autorizza l'esercizio dei magazzini generali della Società anonima Magazzini generali di Mirandola;

Considerato che con delibera assembleare del 21 marzo 1942, la Società anonima Magazzini generali di Mirandola ha assunto la nuova denominazione di Società anonima Magazzini generali della provincia di Modena;

Vista l'istanza in data 9 gennaio 1947 presentata dalla suddetta Società anonima Magazzini generali della provincia di Modena per d'adeguamento delle tariffe da essa praticate;

Visti i pareri favorevoli manifestati al riguardo dal commissario straordinario della Camera di commercio, industria e agricoltura di Modena e dal Comitato prezzi per la provincia di Modena;

Decreta:

Art. 1.

La Società anonima Magazzini generali della provincia di Modena è autorizzata ad aumentare le tariffe da essa praticate pel deposito e la stagionatura dei formaggi, a L. 70 per quintale-mese, tariffa comprensiva del magazzinaggio e stagionatura, facchinaggio e assicurazione.

Art. 2.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Modena è incaricata di vigilare sull'applicazione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° settembre 1947

(4104) *Il Ministro:* TOGNI

DECRETO MINISTERIALE 24 settembre 1947.

Soppressione della Sezione speciale di Corte di assise di Macerata.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 201;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 giugno 1947, n. 529;

Vista la proposta dei capi della Corte di appello di Ancona;

Decreta:

La Sezione speciale di Corte di assise di Macerata è soppressa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 settembre 1947

(4170) *Il Ministro:* GRASSI

DECRETO MINISTERIALE 26 settembre 1947.

Sostituzione del commissario del Consorzio agrario provinciale di Ferrara.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sull'ordinamento degli Enti economici dell'agricoltura e dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1942, con il quale è stato approvato lo statuto tipo dei Consorzi agrari provinciali;

Visto il decreto Ministeriale 2 febbraio 1947, con il quale il dott. Gino Tostani è stato nominato commissario del Consorzio agrario provinciale di Ferrara;

Ritenuta l'opportunità di affidare al rag. Orfèo Marchetti l'incarico di commissario del Consorzio agrario di Ferrara;

Decreta:

Il rag. Orfeo Marchetti è nominato commissario del Consorzio agrario provinciale di Ferrara, in sostituzione del dott. Gino Tostani.

Roma, addì 26 settembre 1947

Il Ministro: SEGNI

(4185)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Scambio delle ratifiche tra l'Italia e l'Egitto, dell'Accordo regolante le riparazioni dei danni subiti dall'Egitto per effetto di operazioni militari.

Addì 25 settembre 1947, ha avuto luogo al Cairo lo scambio delle ratifiche tra l'Italia e l'Egitto dell'Accordo firmato a Parigi il 10 settembre 1946, regolante le riparazioni dei danni subiti dall'Egitto per effetto di operazioni militari sul suo territorio ed alcune questioni relative alle misure adottate dal Governo egiziano in materia di beni, diritti ed interessi italiani in Egitto.

(4180)

Concessione di exequatur

In data 9 settembre 1947, il Ministro per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al signor Domenico Pedone, Vice console onorario di Spagna a Gallipoli, con giurisdizione sul territorio medesimo.

(4052)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Avellino a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Per l'integrazione del bilancio 1947, il comune di Avellino è autorizzato col sottoindicato decreto interministeriale, a contrarre, con uno degli istituti di credito legalmente autorizzati, il seguente mutuo:

decreto interministeriale dell'1 agosto 1947, n. 2764; importo L. 12.482.000.

(4208)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Riassunto del provvedimento prezzi n. 129 del 29 settembre 1947 riguardante le tariffe dell'energia elettrica in Sicilia.

In conformità delle decisioni adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi e a parziale scioglimento delle riserve contenute nel punto 3) del provvedimento prezzi n. 120 del 4 agosto 1947, il Ministero dell'industria e commercio, con provvedimento prezzi n. 129 del 29 settembre 1947, ha stabilito quanto appresso:

1) Fermi restanti fino al 30 giugno 1947, gli aumenti consentiti con circolare n. 95 del 28 febbraio 1947, con decorrenza dalle bollette e fatture emesse dal 1° luglio 1947, la Società generale elettrica della Sicilia è autorizzata ad applicare la maggiorazione del 1.500 % sui prezzi di vendita dell'energia elettrica bloccati nel 1942.

E' esente dall'aumento, rispetto ai prezzi legalmente autorizzati al 30 giugno 1947, il consumo per ogni utente dei primi 30 kwh annui dell'energia destinata all'illuminazione delle private abitazioni;

2) resta confermata la maggiorazione del 400% precedentemente autorizzata sui diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori, rispetto al 1942, pure consentendo in ogni caso con la decorrenza sopra stabilita, l'aggiunta di L. 4, L. 6, L. 8 mensili, rispettivamente per i contatori da 3,5 e da 10 ampères;

3) con la stessa decorrenza dal 1° luglio 1947, le altre imprese elettriche della Sicilia sono parimenti autorizzate ad applicare gli aumenti di cui sopra e sono tenute ad osservare le norme contenute nel 1° capoverso del n. 1).

Restano peraltro immutate le norme contenute nella circolare n. 27 del Comitato interministeriale prezzi in data 13 agosto, con la quale sono state autorizzate le tariffe delle aziende elettriche che distribuiscono nelle Isole energia elettrica prodotta esclusivamente per via termica.

(4193)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Trasferimento ai beni patrimoniali dello Stato di una zona sita in località spiaggia del Fico (Salerno)

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze in data 15 settembre 1947, è stata dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato, la zona di mq. 78 sita in località spiaggia del Fico (Salerno), facente parte del mappale riportato in catasto al foglio n. 63 del comune di Salerno.

(4183)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

Il dott. Giuseppe Parlato fu Francesco e fu Maria Caterina Caronna, nato a Partanna (Trapani) il 1° novembre 1917, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in giurisprudenza, conseguito presso l'Università di Roma il 14 luglio 1939.

Se ne dà notizia ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, terzo comma, del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Roma.

(4182)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di buono del Tesoro 5 % - 1950

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 17.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700 ed art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento del buono del Tesoro 5% 1950, 2ª emissione, serie 20ª n. 461, di L. 25.000 di capitale nominale, intestato al Ministero dell'aeronautica - Ispettorato di sanità - Roma - annotato di vincolo di destinazione col pagamento degli interessi in Roma.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi otto mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione del nuovo buono al nome del suddetto titolare.

Roma, addì 26 settembre 1947

p. *Il direttore generale*: CRESTINI

(4194)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 29 settembre 1947 - N. 177

Argentina	87,50	Norvegia	70,57
Australia	1.129,10	Nuova Zelanda	1.129,10
Belgio	7,99	Olanda	131,77
Brasile	19,08	Portogallo	14,20
Canadà	350 —	Spagna	31,98
Danimarca	72,98	S. U. America	350 —
Egitto	1.447,25	Svezia	97,23
Francia	2,9386	Svizzera	81,59
Gran Bretagna	1.141,38	Turchia	124,43
India (Bombay)	105,70	Unione Sud Afr.	1.402,45

Rendita 3,50 % 1906	74,775
Id. 3,50 % 1902	74 —
Id. 3 % lordo	64,30
Id. 5 % 1935	79,55
Redimibile 3,50 % 1934	64,65
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	73,80
Id. 5 % 1936	81,50
Obbligazioni Venezie 3,50 %	98,40
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	98,775
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	96 —
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	93,60
Id. 5 % (15 settembre 1950)	93,40
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	93,35
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	93,225
Id. 5 % (15 aprile 1951)	93,55
Id. 4 % (15 settembre 1951)	89,40
Id. 5 % convertiti 1951	93,20

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria del concorso a otto posti di archivista di Stato in prova (gruppo A) riservato ai reduci

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Veduto il proprio decreto in data 7 agosto 1946, registrato alla Corte dei conti il 6 settembre successivo, registro n. 4 Interno, foglio n. 132, con il quale venne bandito un concorso per esami per otto posti di archivista di Stato in prova (gruppo *A*), riservato ai reduci, nell'Amministrazione degli archivi di Stato;

Veduto il decreto 1° febbraio 1947, registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio successivo, registro n. 4 Interno, foglio n. 51, col quale venne costituita la Commissione esaminatrice del concorso stesso;

Veduto il decreto 26 marzo 1946, registrato alla Corte dei conti il 24 maggio successivo, registro n. 6 Interno, foglio n. 367, col quale venne nominato commissario aggregato alla Commissione esaminatrice per le prove orali quale esperto di lingue estere il prof. Raffaele Ciasca;

Veduti i verbali delle operazioni della suddetta Commissione;

Veduto l'art. 44 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso per otto posti di archivista di Stato in prova (gruppo *A*) riservato ai reduci, nel modo seguente:

COGNOME E NOME	Media prove scritte	Media prove orali	Totale
Graduatoria dei vincitori.			
1. Falconi Ettore	9,05	9	18,05
2. Valenti Filippo	9	8	17
3. Maver Bruno	7,40	9,50	16,90
4. Ristori Renzo	8,25	8	16,25
5. Pardo Michele	7,20	8,60	15,80
6. Carocci Giampiero	7,70	8	15,70
7. Ostoja Andrea	7,60	7,90	15,50
8. Orlandelli Gianfranco	7,90	7	14,90
Graduatoria degli idonei.			
1. Frilli Orazio	7,35	7,50	14,85
2. Zago Ferruccio	7,70	7	14,70
3. Garosi Gino	7,80	6,80	14,60
4. Montorsi William	8	6	14
5. Rubano Antonio	7	6	13

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 luglio 1947

Il Ministro: SCELBA

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 settembre 1947
Registro Interno n. 14, foglio n. 19. — VILLA

(4136)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.